



Diocesi di Conversano-Monopoli

CONSIGLIO PASTORALE ZONALE

Statuto

Costituzione, identità e finalità

Art. 1

Nella diocesi di Conversano-Monopoli, la costituzione e il funzionamento del Consiglio Pastorale Zonale (CPZ) sono regolati dal presente Statuto approvato dal Vescovo diocesano.

Art. 2

Il CPZ è:

- segno della fondamentale uguaglianza battesimale e della piena comunione di tutti i battezzati nella varietà dei carismi e dei ministeri;
- strumento della partecipazione e corresponsabilità di tutti i fedeli alla missione della Chiesa;
- organo consultivo nel quale tutte le componenti del popolo di Dio partecipano al discernimento comunitario e alla maturazione delle decisioni pastorali riguardanti la zona pastorale.

Art. 3

Il CPZ, attraverso il discernimento comunitario e al fine di promuovere il rinnovamento dell'azione pastorale della zona in senso sinodale e missionario, ha il compito di:

- approfondire i problemi pastorali inerenti alle attività della zona pastorale e al suo contesto territoriale;
- elaborare, valutare, proporre e verificare scelte operative comuni tra le parrocchie e le realtà ecclesiali presenti nella zona, in consonanza con gli orientamenti pastorali diocesani;
- facilitare la formazione unitaria degli operatori pastorali a livello zonale;
- favorire la comunione tra associazioni, gruppi e movimenti, e fra questi e le comunità parrocchiali;
- promuovere il legame e la collaborazione tra le realtà ecclesiali e quelle istituzionali e della società civile presenti sul territorio.

Composizione, durata e metodo

Art. 4

Il CPZ può essere composto secondo una delle due modalità proposte:

1) membri di diritto: tutti i presbiteri e i diaconi operanti nella zona; un rappresentante sia dei religiosi che delle religiose che operano nella zona; responsabili di associazioni e movimenti ecclesiali operanti a livello zonale, qualora non fossero tra i membri eletti dei consigli pastorali parrocchiali; responsabili di eventuali organismi pastorali zonali (Centro di ascolto zonale; Consulta di pastorale familiare; Consulta di pastorale giovanile...) qualora non fossero tra i membri eletti dei Consigli pastorali parrocchiali;

membri eletti: laici eletti dai consigli pastorali di ciascuna parrocchia della zona secondo le proporzioni indicate dalla diocesi in prossimità delle elezioni;

2) il CPZ può essere costituito anche in forma assembleare con la partecipazione di tutti i componenti dei consigli pastorali parrocchiali.

Art. 5

Il CPZ si rinnova ogni 5 anni. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni o decesso di uno dei consiglieri, subentra:

- il nuovo titolare dell'ufficio per i membri di diritto;
- per gli altri membri il nuovo titolare viene designato in base alla modalità di partecipazione del consigliere da sostituire.

I consiglieri così nominati rimangono in carica fino al rinnovo dell'intero CPZ. Chi non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive è considerato decaduto.

Art. 6

Per raggiungere le finalità descritte nell'art. 3, il metodo operativo del CPZ è quello del discernimento comunitario, caratterizzato da alcuni passaggi così sintetizzabili:

- ascolto della Parola di Dio e preghiera comunitaria come momenti che accompagnano e qualificano l'intero processo di discernimento;
- osservazione e lettura delle problematiche del contesto territoriale;
- ascolto reciproco dei membri del consiglio ed eventualmente di invitati esterni;
- approfondimento delle tematiche oggetto di discernimento attraverso lo studio di contributi scritti e l'ascolto di esperti;
- elaborazione di scelte operative per la vita della zona pastorale;
- valutazione delle stesse alla luce del Vangelo, del magistero e di quanto ascoltato e approfondito;
- maturazione di un consenso ecclesiale, intorno ad una o più delle scelte elaborate, eventualmente ricorrendo ad una votazione che esprima il consenso di una maggioranza qualificata (almeno 2/3 dei partecipanti);
- consegna delle proposte nelle mani del vicario zonale e dei parroci, che raccolgono il consenso ecclesiale emerso nell'intero processo a cui hanno preso parte e lo legittimano o meno secondo il loro giudizio autorevole, facendo attenzione a non discostarsi da tale consenso senza "una ragione prevalente" (can. 127);
- verifica, dopo un congruo lasso di tempo, dell'attuazione delle decisioni prese.

Questi passaggi, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, possono svilupparsi in forme diverse: momenti assembleari, confronti nei gruppi e contributi delle commissioni.

Organismi

Art. 7

Il vicario zonale presiede il CPZ. Al vicario spetta:

- convocare il consiglio;
- stabilire l'ordine del giorno in collaborazione con i parroci e il segretario;
- accogliere il consenso ecclesiale emerso dall'intero processo di discernimento e legittimarlo o meno tenendo conto del giudizio degli altri parroci, come previsto nel metodo di lavoro del consiglio (art. 6).

Art. 8

Il vicario zonale, in accordo con i parroci della zona, individua un moderatore per la facilitazione dei lavori del CPZ, per uno o più incontri. Il moderatore ha il compito di guidare le riunioni in accordo con il presidente, promuovendo l'ascolto e il dialogo e favorendo la maturazione del consenso ecclesiale e delle scelte operative condivise.

Art. 9

Il segretario del CPZ (presbitero, religioso/a o laico/a) è nominato dal vicario zonale fra i membri del consiglio stesso. Spetta al segretario:

- inviare per tempo gli inviti di convocazione del consiglio con relativo ordine del giorno;
- compilare i verbali;
- raccogliere la documentazione dell'attività del CPZ;
- mantenere i contatti con i Consigli Pastorali Parrocchiali, con il Consiglio Pastorale Diocesano e con le realtà zonali rappresentate nel consiglio.

Art. 10

Il CPZ può affidare a una o più commissioni lo studio di particolari questioni poste al discernimento comunitario. Tali commissioni o gruppi di lavoro possono essere utili nell'elaborare le scelte operative da sottoporre alla valutazione del CPZ (art. 6).

Il CPZ, qualora si ritenga opportuno, può organizzare il proprio funzionamento attraverso la costituzione di commissioni stabili, al fine di favorire l'integrazione in particolari settori o ambiti pastorali all'interno della zona.

Convocazione, comunicazioni e regolamento

Art. 10

Il CPZ è convocato, in sessione ordinaria, dal vicario zonale almeno tre volte all'anno. Potrà essere convocato in sessione straordinaria dal vicario zonale o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. La convocazione e l'ordine del giorno saranno comunicati in anticipo.

Art. 11

Il CPZ studierà gli strumenti più idonei (inchieste, assemblee, stampa, sito internet, social media ecc.) per mantenere vivo e sviluppare il rapporto e la comunicazione tra la comunità ecclesiale il territorio.

Art. 12

Ogni CPZ può darsi un regolamento secondo le linee del presente Statuto. Esso dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Ordinario diocesano.

Art. 13

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico e alle disposizioni ecclesiastiche vigenti. Il presente Statuto è approvato dal Vescovo diocesano, che potrà modificarne articoli e sezioni, anche alla luce di nuove disposizioni di carattere universale o nazionale.

Conversano, 18 ottobre 2023.

Il cancelliere

Il Vescovo diocesano
